



*Comune di Monte Colombo*  
*Provincia di Rimini*

# REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.04.2010**

# Indice

Art. 1 Oggetto e finalità .....	3
Art. 2 Funzioni .....	3
Art. 3 Luogo della celebrazione .....	3
Art. 4 Calendario e orari di celebrazione .....	4
Art. 5 Organizzazione del servizio.....	5
Art. 6 Modalità per la richiesta del servizio.....	5
Art. 7 Compartecipazione delle spese.....	5
Art. 8 Disposizioni finali.....	6

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare regola le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili, come regolato dalle disposizioni di cui agli articoli 84 e seguenti del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.
3. Questa Amministrazione non garantisce l' accoglimento della richiesta di celebrazione di matrimonio proveniente da altro ufficiale di stato civile se motivata da necessità o convenienza di celebrare detto matrimonio in orari incompatibili con l' organizzazione del servizio.

## **Art. 2 Funzioni**

1. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato, al segretario comunale, a uno o più consiglieri o assessori comunali, a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l' elezione a consigliere comunale.

## **Art. 3 Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, alla presenza di due testimoni, anche parenti degli sposi, nelle seguenti sale/uffici comunali, secondo le tariffe determinate dalla G.C. in relazione alle spese di gestione dell' utilizzo delle sale comunali e dello stato di residente e non residente dei nubendi;

- Uffici dello Stato Civile
- Sala Consiliare
- Giardino (adiacente il comune Piazza Malatesta n.14)
- Ex-Asilo "Don Matteo del Monte"

2. La Giunta Comunale, in caso di inagibilità o non disponibilità dei locali di cui al comma 1, individua, per le finalità di cui al presente regolamento, strutture alternative site in altri immobili di proprietà comunale.

3. Qualora uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per impedimenti fisici o per imminente pericolo di vita, l'ufficiale di stato civile si trasferisce, col segretario, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per celebrarne il matrimonio. In questo caso è necessaria la presenza di 4 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente e previamente documentato all'ufficiale di stato civile con congruo anticipo.

#### **Art. 4 Calendario e orari di celebrazione**

1. I matrimoni civili sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile al momento in vigore, salvo quanto previsto dal successivo comma.

2. Al di fuori dell'orario d'ufficio, i matrimoni possono essere celebrati, in via eccezionale, anche in giornate di chiusura degli uffici comunali, acquisita la disponibilità del celebrante e del personale incaricato.

3. Non sono comunque celebrati matrimoni civili nei seguenti giorni:

- Capodanno;
- 6 gennaio;
- Pasqua;
- Lunedì di Pasqua;
- 25 aprile;
- 1° Maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- Natale;
- S. Stefano;
- 24 e 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile.

## **Art. 5 Organizzazione del servizio**

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile al quale competono i soli adempimenti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge.

## **Art. 6 Modalità per la richiesta del servizio**

1. Gli sposi, almeno 20 giorni prima della data fissata per il matrimonio, presentano all'Ufficiale dello Stato Civile la richiesta di celebrazione del matrimonio, segnalando l'eventuale presenza, a proprie spese, di eventuali addobbi floreali e di altri servizi aggiuntivi, nonché gli addetti alla loro messa in opera e alla rimozione a cerimonia ultimata.

2. Tale richiesta è confermata all'Ufficio di Stato Civile almeno una settimana prima della data stabilita, con l'indicazione delle generalità dei testimoni e presentazione di fotocopia del versamento effettuato per il contributo spese, ove previsto.

3. L'Ufficio di Stato Civile comunica con congruo anticipo la data di celebrazione del matrimonio al Ufficio Segreteria con lo scopo di raccogliere le disponibilità alla celebrazione da parte degli amministratori delegati, impartisce agli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati e coordina tutte le attività necessarie alla buona riuscita della cerimonia.

## **Art. 7 Compartecipazione delle spese**

1. La celebrazione dei matrimoni in orari compresi tra quelli previsti dall'art. 4, in sale di rappresentanza all'interno della casa comunale, è subordinata al pagamento di una apposita tariffa determinata dalla G.C. in relazione alle spese di gestione dell'utilizzo delle sale comunali.

2. L'importo eventualmente dovuto deve essere versato, prima della celebrazione all'economista comunale o mediante bollettino postale intestato al servizio tesoreria e la ricevuta consegnata in copia all'ufficio di stato civile entro lo stesso termine.

3. Se i servizi richiesti non sono prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al comune, si provvede alla restituzione totale o parziale, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.

4. Nessun rimborso compete se la mancata prestazione dei servizi richiesti è imputabile alle parti richiedenti.

5. Le tariffe sono fissate dalla Giunta Comunale ed aggiornate periodicamente dalla Giunta stessa, assumendo come parametri il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio:

- allestimento della sala;
- personale addetto;
- riscaldamento, illuminazione;
- pulizia della sala, ecc.

### **Art. 8 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si rimanda alla normativa vigente e, in particolare ai:

- codice civile;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- Statuto Comunale.